

La capitaneria suddetta scriverà a tergo della quitanza del tesoriere la relativa ricevuta, e ritirati i valori o le somme domandate li spedirà alla capitaneria richiedente che dovrà accusarne ricevimento.

Se colla chiesta restituzione il deposito sia estinto intieramente, il tesoriere ritira la quitanza; se fosse estinto parzialmente, la restituisce al capitano di porto che fece il deposito ed a cui spetta di conservarla come titolo di rimanenza del deposito stesso.

741. I capitani di porto ai quali saranno trasmessi i depositi in conformità delle fatte richieste, li consegneranno agli interessati, previa quitanza nelle forme prescritte dall'art. 618 del presente regolamento.

742. Tanto pel versamento quanto per la restituzione dei depositi provenienti da compartimenti marittimi diversi da quelli in cui risiede la cassa, le spese di vaglia postale e quelle di assicurazione saranno prelevate dal montare dei valori e delle somme che si depositano o si restituiscono.

743. Occorrendo di fare depositi di oggetti preziosi, provenienti da successioni, i capitani di porto dovranno far precedere una stima che ne determini il

valore intrinseco pel quale verranno scritturati nella contabilità.

Le monete estere non aventi corso legale nel Regno saranno depositate colle indicazioni del numero e della specie e scritturate anche pel loro valore convenientemente determinato.

I suddetti effetti e valute saranno sempre restituiti in natura e quanto agli oggetti preziosi saranno scaricati secondo il valore stimato, previo pagamento delle spese di estimo.

744. Se in conformità dell'art. 100 del Codice per la marina mercantile, gli oggetti preziosi di cui nel precedente articolo, si dovessero ritirare per convertirli in denaro e versarlo nella cassa dei depositi e prestiti, la capitaneria di porto, in cui ha sede la cassa dei depositi della gente di mare, procederà alla vendita degli oggetti medesimi nei modi prescritti dall'art. 620 del presente regolamento.

745. La capitaneria di porto che avrà proceduto alla vendita di cui nell'articolo precedente, dopo eseguito il versamento del netto ricavo nella cassa dei depositi e prestiti, trasmetterà le relative polizze nominative alla competente capitaneria per essere con-